

Gestione Separata Inps: tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera



L'INPS, con la [circolare del 18 novembre 2019, n. 141](#), ha fornito i primi chiarimenti in relazione all'**ampliamento della tutela previdenziale**, operato dal [decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019](#), relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata. Tutela previdenziale della malattia a favore di tutti i collaboratori/lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione**. In pratica, i lavoratori con partita IVA cd. "senza cassa", collaboratori e gli amministratori, soggetti all'aliquota contributiva Inps "piena" (dal 25,72 al 34,23 per cento – cfr. [circolare Inps n. 19 del 6 febbraio 2019](#)).

Nella circolare si illustrano le citate novità normative. Per quanto non diversamente specificato, si rinvia alle istruzioni già fornite in materia dall'Inps con la [circolare n. 77 del 13/05/2013](#).

Requisiti reddituali e contributivi

Nel [documento di prassi](#), evidenziato che per i citati lavoratori iscritti Gestione separata, come detto, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, le indennità saranno corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati **risulti attribuita una mensilità** della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile.

Nel dettaglio, per gli **eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019**, a seguito dell'entrata in vigore del [decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101](#), le **indennità di malattia e di degenza ospedaliera** spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l'inizio dell'evento o del ricovero, **almeno un mese** di contribuzione piena alla Gestione Separata, mentre per gli **eventi insorti prima del 5 settembre 2019**, il requisito contributivo minimo richiesto è di **tre mensilità** nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento.

Inoltre, nell'anno solare che precede quello dell'evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70 per cento del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/95, valido per lo stesso anno.

Documentazione richiamata:

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA. Prime istruzioni sull'ampliamento della malattia e degenza ospedaliera

[Link al testo della circolare INPS 19 novembre 2019, n. 141,](#)

con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Malattia e degenza ospedaliera – Ampliamento delle tutele – Nuovi requisiti e importi – Art. 2-*bis* del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 inserito dall'art. 1, comma 1, lett. *b*), del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv. con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128

Sull'estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

[Link al testo della circolare INPS del 13 maggio 2013, n. 77](#), con oggetto: INPS – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale – Estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all'indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tutele per i Rider, Cococo e Partite IVA senza cassa. Il D.L. "Crisi" convertito

[Link al testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101](#) (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019, n. 128), recante: «*Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*»